

AGEVOLAZIONI

Credito d'imposta sanificazione: entro il 7 settembre l'invio della comunicazione

di Lucia Recchioni



Nella giornata di **venerdì, 10 luglio**, sono stati pubblicati, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate:

- il [provvedimento prot. n. 259854/2020](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché i **modelli** e le **istruzioni** per usufruire dei **due crediti d'imposta introdotti dal Decreto Rilancio** (ovvero il **credito d'imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale**, e il **credito d'imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro**),
- la [circolare AdE 20/E/2020](#), la quale ha fornito i **primi chiarimenti** in merito ai due richiamati crediti d'imposta.

Il **credito d'imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione**, lo si ricorda, è riconosciuto ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti e spetta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020** (per un importo massimo del credito d'imposta di 60.000 euro per ciascun beneficiario), per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**.

La [circolare AdE 20/E/2020](#) ha quindi precisato che **danno diritto al credito d'imposta** in esame anche le **spese di sanificazione, degli ambienti e degli strumenti, costituenti spese ordinarie** in relazione alla natura delle attività esercitate, e **non legate quindi all'emergenza sanitaria in corso**. Il credito d'imposta, pertanto, potrà essere riconosciuto anche a fronte delle **spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020**, dagli **studi odontoiatri, dai centri estetici, ecc.**, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti **ordinariamente sostenute**.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto anche nel caso in cui **l'attività di sanificazione sia svolta in economia dal soggetto beneficiario**, in quanto già in possesso di specifiche competenze. In questo caso, al fine di poter **correttamente determinare l'ammontare della spesa agevolabile**, è possibile **redigere fogli di lavoro interni all'azienda** e moltiplicare, dunque, le **ore di lavoro impiegate nella sanificazione** per il **costo orario di lavoro del dipendente**, aggiungendo il **costo dei prodotti disinfettanti utilizzati**. In ogni caso, il risultato dovrà essere **congruo rispetto al costo di mercato di interventi simili**.

Al fine di poter beneficiare del **credito d'imposta** in esame, il [provvedimento prot. n. 259854/2020](#) richiede **l'invio di un'apposita comunicazione**, da parte del **soggetto beneficiario**, all'Agenzia delle entrate, **dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute e che si prevede di sostenere**.

Per l'invio della comunicazione sono previsti tempi brevissimi: **dal 20 luglio al 7 settembre 2020**.

Il motivo di tale previsione risiede nel fatto che **l'ammontare massimo del credito d'imposta concretamente fruibile** sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la **percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, da **emanare entro l'11 settembre 2020**.

Solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento il credito d'imposta potrà **essere utilizzato** in compensazione mediante modello F24.

In alternativa, il credito d'imposta potrà essere **utilizzato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, oppure, fino al 31.12.2021, **potrà essere ceduto a terzi**, presentando apposita **comunicazione all'Agenzia delle entrate**.